

numero			Bellinzona
3661	sb	1	2 settembre 2015

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Ufficio federale di giustizia  
Ambito direzionale  
Diritto penale  
Bundesrain 20  
3003 Berna

### **Procedura di consultazione relativa all'avamprogetto di modifica del Codice penale e del Codice penale militare mirante ad attuare il nuovo articolo 123c della Costituzione federale**

Gentili Signore,  
Egregi signori,

abbiamo ricevuto la vostra lettera in merito alla summenzionata procedura di consultazione, e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le osservazioni seguenti.

La modifica del Codice penale e del Codice penale militare, posta in consultazione, è volta a dare attuazione concreta al nuovo articolo 123c della Costituzione federale, il quale stabilisce che *“chi è condannato per aver leso l'integrità sessuale di un fanciullo o di una persona dipendente è definitivamente privato del diritto di esercitare un'attività professionale od onorifica a contatto con minorenni o persone dipendenti”*.

L'avamprogetto di legge propone due varianti. La variante 1, che persegue lo scopo di mitigare il conflitto con il principio di proporzionalità, consente, per taluni reati sessuali poco gravi, di non pronunciare l'interdizione a vita di esercitare un'attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni, se una simile misura non è né necessaria né ragionevole. La variante 2, invece, non prevede, al riguardo, alcuna deroga. In sostanza, quindi, secondo la variante 1, nell'articolo 67 CP (e nella norma parallela del Codice penale militare), viene inserito il capoverso 4ter, il quale dispone che *“nei casi poco gravi il giudice può prescindere dalla pronuncia di un'interdizione se manifestamente non è necessaria né ragionevole”*; per contro, la variante 2 non contiene una simile disposizione. In entrambe le varianti, tuttavia, secondo l'articolo 67c capoverso 5 CP, il condannato, dopo che è trascorso un determinato lasso di tempo fissato in funzione della gravità del reato commesso, può chiedere all'autorità competente di ridurre la durata o attenuare il contenuto dell'interdizione oppure di sopprimerla, fatto salvo il caso in cui l'autore è considerato pedofilo in termini psichiatrici, ipotesi, questa, ove l'interdizione non può essere soppressa (art. 67c cpv. 6bis CP). Al riguardo, come precisa l'articolo 67c capoverso 6 CP, l'autorità competente sopprime l'interdizione se non vi è da temere che l'autore commetta altri crimini o delitti nell'esercizio dell'attività in questione e ha, per quanto si potesse ragionevolmente pretendere, risarcito il danno da lui causato.

Ora, il Governo cantonale, in quest'ambito, dà la sua adesione alla variante 1. Infatti, questa variante consente di meglio rispettare i diritti fondamentali e il principio di proporzionalità, poiché il giudice ha la facoltà di prescindere dalla pronuncia di un'interdizione, se il provvedimento in questione non appare sorretto, vista l'esigua gravità dell'infrazione, da alcuna necessità. Ad ogni modo, auspichiamo vivamente, in ragione della grande sensibilità all'argomento dimostrata dai cittadini svizzeri, che hanno accolto a grande maggioranza, il 18 maggio 2014, l'iniziativa popolare "Affinché i pedofili non lavorino più con fanciulli" (e questa considerazione vale segnatamente anche per il Cantone Ticino, ove i cittadini hanno massicciamente approvato, con l'83% di voti favorevoli, l'iniziativa popolare in questione), che nella prassi, l'eccezione prevista dall'articolo 67 capoverso 4ter CP venga applicata secondo criteri restrittivi, e sia limitata ai casi veramente bagatellari e di lieve entità. Al riguardo, già lo stesso articolo 67 capoverso 4ter CP stabilisce opportunamente che in caso di tratta di esseri umani, coazione sessuale, violenza carnale, atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere o promovimento della prostituzione, il giudice non può prescindere dalla pronuncia di un'interdizione.

Infine, anche su un altro aspetto la modifica di legge è rispettosa del principio di proporzionalità. L'avamprogetto, infatti, non prevede l'obbligo di pronunciare l'interdizione a vita nell'ambito del diritto penale minorile, poiché si parte dal presupposto che un autore minorenni sia una persona nel pieno dello sviluppo fisico, caratteriale e psicologico, per la quale un trattamento appropriato e precoce potrebbe avere delle possibilità di successo. Tuttavia, secondo l'articolo 16a capoverso 1 della Legge federale sul diritto penale minorile, che è già entrato in vigore il 1° gennaio 2015, se sussiste il rischio di abusi, l'autorità giudicante può vietare al minore di esercitare determinate attività professionali o extraprofessionali organizzate.

Vogliate gradire, egregi signori, l'espressione della nostra stima.

Il Presidente:

N. Gobbi

**PER IL CONSIGLIO DI STATO**

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia p.c. a:

- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni ([di-sg@ti.ch](mailto:di-sg@ti.ch));
- Divisione della giustizia ([di-dg@ti.ch](mailto:di-dg@ti.ch));
- Deputazione ticinese alle camere federali ([joerg.debernardi@ti.ch](mailto:joerg.debernardi@ti.ch); [nicolo.parente@ti.ch](mailto:nicolo.parente@ti.ch); [renata.gottardi@ti.ch](mailto:renata.gottardi@ti.ch); [sara.guerra@ti.ch](mailto:sara.guerra@ti.ch));
- Pubblicazione in Internet.